

Davvero senza rischio?

Chi prende in considerazione lo scudo fiscale implicitamente ritiene che non vi sia più nessun rischio-paese legato all'Italia, e che la formula del rimpatrio giuridico gli garantirà la massima privacy. Ma siamo sicuri che sia così?

Non manca la letteratura sul provvedimento italiano che permette l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio valutario, meglio conosciuto come Scudo-ter. Nell'abbondanza di articoli, interviste, convegni, seminari e interventi si nota il silenzio di coloro che non parlano. Da agosto ad oggi sono apparsi quasi esclusivamente interventi a favore del provvedimento (anche quando nella prima redazione del testo esistevano degli evidenti svantaggi per i contribuenti). Ma poiché su qualsiasi argomento o posizione non possono esistere solo argomenti a favore o solo contrari, deve quindi ritenersi che una autorevole dottrina critica non abbia ancora avuto occasione di esprimersi al riguardo. Proviamo a dare voce a elementi di riflessione diversi.

Da dove vengono questi fondi? Una fetta importante è fuoriuscita in tempi in cui la l'incertezza del momento politico italiano era grande: prima l'avanzata dei partiti di sinistra, poi il terrorismo, scoraggiavano gli investimenti e favorivano una ricollocazione dei fondi in Paesi esteri ritenuti politicamente più stabili.

Proporre e prendere in considerazione il rientro dei capitali significa prima di tutto fare una breve valutazione sul grado di sicurezza ed affidabilità, nella fase storica attuale, dell'Italia e un'attenta valutazione del rischio Paese. Se quest'ultima dovesse risultare bassa, non si comprende perché i detentori di capitale non possano e debbano dividerli fra vari Paesi nel mondo in ossequio al principio della ripartizione dei rischi personali e imprenditoriali.

Il cosiddetto "rimpatrio giuridico", che permette di scudare la propria posizione attraverso una fiduciaria italiana che apre un sottoconto di deposito presso una banca estera, non sposta il rischio Paese, poiché i soldi sono giuridicamente in Italia e quindi esposti a qualsivoglia provvedimento di

sequestro, pignoramento, confisca messo in atto da organi giurisdizionali italiani e che è pienamente efficace poiché il mandante non può opporsi ad esso.

Se invece il deposito delle disponibilità finanziarie viene effettuato direttamente e ufficialmente presso un'istituzione bancaria e/o finanziaria di una giurisdizione estera, il medesimo provvedimento vessatorio deve passare al vaglio in un'autorità giudiziaria straniera che può esaminarlo in maniera molto più oggettiva e distaccata.

Come possiamo valutare concretamente il 'rischio Italia' attuale e soprattutto futuro?

Il primo punto da considerare riguarda la stabilità politica nello spazio-tempo. Un sistema economico che ha accumulato un debito pubblico prossimo al 115% del Pil, in una fase di tassi prossimi allo 0%, si troverà, quando i tassi sicuramente risaliranno (per esempio al 4%), a dover pagare 72 miliardi di euro in più ogni anno. Per dare un termine di paragone, l'intera spesa sanitaria pubblica in Italia costa 110 miliardi. Considerato che l'Italia ha la pressione fiscale più alta d'Europa (a prescindere dai servizi alla collettività effettivamente resi), come sarà possibile recuperare i fondi per pagare gli interessi su questo immenso debito se non con un'ulteriore aumento delle imposte?

Un secondo aspetto è la riforma strutturale del sistema di welfare, che potrebbe essere realizzata in uno scenario estremo con una svalutazione competitiva, tramite una sospensione temporanea (si spera) dell'Italia dall'Euro, come previsto teoricamente dai Trattati. Altrimenti le riforme dovrebbero avere effetti devastanti su un'economia già profondamente compromessa.

Il terzo aspetto è il destino dei capitali che rientreranno in Italia 'scudati'. Dove andranno? Nella Borsa italiana? La situazione di debolezza strutturale delle società



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cinfis.com

italiane, soprattutto quelle quotate in Borsa, non lascia prevedere che sarà quella la destinazione. Nelle aziende di cui il contribuente è socio o imprenditore? Se è tale il suo problema è la mancanza degli ordinativi, se questi derivano da imprese più grandi (magari quotate) in crisi strutturale, non degli investimenti.

Un ultimo aspetto è la possibilità che il provvedimento venga impugnato per incostituzionalità. Infatti alcuni comportamenti fraudolenti sono protetti dallo Scudo-ter se messi in opera tramite la violazione delle norme sul monitoraggio valutario, mentre sono penalmente sanzionati se messi in atto in Italia. Esempificando, all'interno di una stessa società si potrebbe avere quindi un socio amministratore colpevole di aver costituito dei 'fondi neri' all'estero non perseguibile, mentre lo stesso non si potrà dire per il socio sempre amministratore che abbia messo in atto le stesse manovre occultando i soldi all'interno del territorio italiano. I giudici di merito non si farebbero certamente un problema a disapplicare la norma dichiarata illegittima. Esiste poi il rischio concreto che in un periodo relativamente breve si verifichi l'applicazione delle norme sulla segnalazione automatica dei conti segreti all'anagrafe centralizzata dei conti e depositi (evento già verificatosi in occasione dei precedenti scudi) con la perdita di fatto dell'anonimato. Se così fosse tanto varrebbe far uscire dai conti segreti le somme scudate e investirle ufficialmente in più Paesi del mondo.